

Edizione di martedì 17 gennaio 2017

BILANCIO

[Il CNDCEC dà più tempo per l'approvazione dei bilanci 2016](#)

di Sergio Pellegrino

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Il nuovo regime per cassa va valutato](#)

di Leonardo Pietrobon

ADEMPIMENTI

[Spese sanitarie 2016: invio dei dati al sistema TS entro il 31.1](#)

di Raffaele Pellino

IMPOSTE INDIRETTE

[Agevolazione "prima casa" e nuda proprietà su altra casa di abitazione](#)

di Enrico Ferra

ENTI NON COMMERCIALI

[Più chiarezza sullo sport dilettantistico](#)

di Guido Martinelli

BILANCIO

Il CNDCEC dà più tempo per l'approvazione dei bilanci 2016

di Sergio Pellegrino

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito nella giornata di ieri, il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** si è soffermato sulle possibilità di **differire l'approvazione del bilancio 2016** in considerazione delle molte novità che derivano dalle modifiche apportate alle disposizioni civilistiche dal **D.Lgs. 139/2015**.

Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 settembre 2015, prevede che la nuova disciplina si applichi ai **bilanci relativi agli esercizi che hanno inizio a far data dal 1° gennaio 2016** e, nel contempo, che **l'Organismo italiano di contabilità debba aggiornare i principi contabili nazionali** conseguentemente.

Partendo dalla considerazione che i **principi contabili "rinnovati"** sono stati pubblicati sul sito dell'OIC soltanto il **22 dicembre scorso** (e non entro luglio come originariamente previsto), la **Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali** del CNDCEC ritiene che questo determini la possibilità di **differire appunto i termini di approvazione del bilancio 2016**, tenendo conto del fatto che dovranno essere gestiti con le nuove regole, da un punto di vista comparativo, anche i dati dell'esercizio 2015.

Questa **conclusione** è sicuramente **condivisibile** da un **punto di vista operativo**, anche alla luce del fatto che, allo stato attuale, **manca il provvedimento** con il quale il **legislatore tributario** deve definire i non banali **impatti, da un punto di vista fiscale**, derivanti dal passaggio alla nuova disciplina civilistica.

A livello **"giuridico"**, la Commissione ritiene che la **causa di differimento** trovi il proprio fondamento nel **secondo comma dell'[articolo 2364 del codice civile](#)**, che prevede che **l'approvazione del bilancio** nelle S.p.A. possa avvenire **entro 180 giorni** dalla data di chiusura dell'esercizio, anziché entro i canonici 120 giorni, qualora vi sia un'**espressa previsione** in tal senso nello statuto e lo richiedano **"particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società"**. Il principio in questione, come noto, si applica anche alle **S.r.l.** per effetto del richiamo operato dal **primo comma dell'[articolo 2478-bis](#)**.

Pur apprezzando la **finalità perseguita**, come detto assolutamente condivisibile, si tratta di capire se sia **corretto** basare la **delibera di differimento dei termini di approvazione del bilancio** alle circostanze individuate dal **secondo comma dell'[articolo 2364](#)**, essendo evidente che un **problema "generalizzato"** quale quello in esame, che riguarda tutte le società, mal si concilia con le **particolari esigenze legate alla struttura e all'oggetto della società** cui fa riferimento la norma (che voleva proprio evitare i differimenti "facili" che caratterizzavano lo

scenario precedente la riforma del diritto societario del 2003).

Sarebbe interessante conoscere quale sia la **valutazione** sulla questione da parte dell'**OIC** e dello stesso **legislatore (tributario)**, atteso che i **ritardi nell'emanazione dei provvedimenti di competenza**, sebbene probabilmente giustificati dalla complessità delle novità, hanno creato e stanno creando **difficoltà e incertezze per gli operatori**.

Nell'attesa, temo vana, è sicuramente apprezzabile lo **sforzo a livello interpretativo** fatto da parte del **CNDCEC**, che fornisce un **supporto autorevole agli estensori del bilancio** che riterranno **opportuno differire il termine di approvazione del bilancio 2016** per questa che, **se non una particolare esigenza legata alla struttura e all'oggetto della propria società**, è sicuramente una **"causa di forza maggiore"** ascrivibile a **difficoltà incontrate dagli organi preposti a disciplinare questo importante passaggio** (e che quindi non dovrebbe penalizzare le società interessate, incolpevoli al riguardo).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione
**L'APPROVAZIONE DEI NUOVI OIC E L'IMPATTO
SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO 2016** 

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il nuovo regime per cassa va valutato

di Leonardo Pietrobon

Il “nuovo” regime di cassa, introdotto dalla legge di Bilancio 2017, rappresenta la **modalità naturale di determinazione del reddito** per i soggetti che soddisfano i requisiti, di cui all'[**articolo 18 D.P.R. 600/1973**](#), per l’adozione della **contabilità semplificata**; proprio in funzione di tale principio è utile valutare “**la convenienza**” o meno alla sua adozione.

Il presente intervento non mira ad analizzare gli aspetti procedurali di determinazione del reddito, secondo il nuovo contenuto di cui all'[**articolo 66 D.P.R. 917/1986**](#), bensì vuole mettere in evidenza alcuni **aspetti critici** del nuovo sistema reddituale, per giungere alle seguenti conclusioni:

1. **non è un regime adatto a tutte le tipologie di attività d’impresa;**
2. è necessaria un’attenta **preventiva valutazione, eseguendo anche una comparazione** con il classico e conosciuto regime di determinazione del reddito in base al **principio di competenza**, con l’adozione, a questo punto, della **contabilità ordinaria**.

Tali riflessioni sono obbligatorie a titolo esemplificativo per le **imprese di costruzione** e per le imprese con **magazzini fisiologicamente crescenti**, come ad esempio il settore dell’abbigliamento, e una redditività contenuta, dove inevitabilmente si possono ottenere in entrambi i casi dei risultati di tipo fiscale “distorti” rispetto a quelli reali.

L’introduzione del nuovo regime di cassa prevede una specifica disposizione per quanto riguarda le **rimanenze finali**. In particolare, viene stabilito che “*il reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le disposizioni dell’articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dal comma 17 del presente articolo, è? ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza*”.

Dalla lettura della sopra riportata disposizione normativa emerge che le rimanenze finali dell’ultimo anno di applicazione del regime ordinario costituiscono una componente **“di costo”** per il primo anno di applicazione del regime di cassa.

In altri termini:

- determino il reddito secondo le nuove modalità (incassi e pagamenti, con le specifiche eccezioni normativamente stabilite);
- al risultato ottenuto **sottraggo** il valore delle rimanenze finali dell’ultimo anno di

applicazione del regime ordinario (2016).

Di conseguenza:

- **in applicazione del regime di cassa non esisteranno più le rimanenze finali;**
- **ma le finali dell'anno precedente si deducono tutte nel primo anno di applicazione del regime di cassa.**

All'apparenza, a qualcuno, la disposizione normativa riguardante la sorte delle rimanenze finali potrebbe sembrare un modo **per “eliminare” le problematiche relative alle rimanenze di magazzino**, ma non è così. Per i soggetti che adottano il nuovo regime rimane comunque l'obbligo dell'inventario di magazzino, di conseguenza, rimane aperta la **possibilità per l'Amministrazione finanziaria di fare una ricostruzione induttiva a ritroso con la conta fisica del magazzino**.

Ma oltre a tale considerazione, è evidente come la specifica previsione normativa possa essere fonte di **conseguente negative per le imprese con cicli incassi-pagamenti nettamente scollegati tra di loro dal punto di vista temporale**, che abbracciano più annualità, come nel caso delle imprese di costruzione.

In altri termini, per tali soggetti, in applicazione del nuovo regime, si realizzerà tale situazione:

1. **negli anni di costruzione degli immobili** le imprese sosteranno le spese, senza prevedere lo stanziamento di alcuna rimanenza finale, conseguendo, ipoteticamente, delle **perdite derivanti da un'eccedenza di spese rispetto agli incassi**;
2. **tali perdite**, in perfetta applicazione delle disposizioni di cui all'[**articolo 8 D.P.R. 197/1986**](#), **non saranno riportabili** per i soggetti in contabilità semplificata;
3. **negli anni in cui tali imprese procederanno con le rispettive vendite** le medesime imprese subiranno una **forte tassazione, nettamente eccedente rispetto ad un'impresa che, a parità di valori, ha adottato la contabilità ordinaria** e la conseguente determinazione del reddito in base al **principio di competenza**

A titolo esemplificativo si ipotizzi la seguente situazione. Mario Rossi, imprenditore individuale nel settore delle costruzioni presenta la seguente situazione:

- anno 2017 costi sostenuti 100 e incassi 0, si determina una perdita non riportabile pari a 100;
- anno 2018 costi sostenuti 100 e incassi 0, si determina una perdita non riportabile pari a 100;
- anno 2019 costi sostenuti 0 e incassi 250, si determina un reddito pari ad 250, senza possibilità di scomputare alcuna rimanenza iniziale o perdita pregressa.

Le medesime considerazioni potrebbero valere anche per le **imprese che generalmente effettuano acquisti alla fine dell'esercizio generando una perdita nel medesimo periodo**

d'imposta. Anche in questo caso in assenza di magazzino si giunge alla medesima conclusione.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione
TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA
CON GIOVANNI VALCARENIGHI

Milano



ADEMPIMENTI

Spese sanitarie 2016: invio dei dati al sistema TS entro il 31.1

di Raffaele Pellino

Ai fini della predisposizione della dichiarazione “precompilata”, entro il prossimo 31 gennaio, i soggetti che erogano prestazioni sanitarie (medici, odontoiatri, psicologi, farmacie, cliniche private, ecc.) sono tenuti a comunicare al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese mediche sostenute dai contribuenti nell’anno 2016.

Tali soggetti, analogamente allo scorso anno, possono provvedere direttamente all’invio dei dati oppure “delegare” l’associazione di categoria o un soggetto terzo abilitato come intermediario fiscale. Si segnala che, in relazione alle numerose situazioni di incertezza che si potrebbero riscontrare nella pratica, sul sito internet del sistema TS sono disponibili le risposte alle domande più frequenti (**FAQ**) sull’invio dei dati.

Soggetti interessati all’invio dei dati

Alla luce dei diversi interventi di MEF ed Agenzia delle Entrate succedutisi nel corso del 2016, sono tenuti alla comunicazione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie i seguenti soggetti:

- farmacie pubbliche e private;
- Asl, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
- iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- strutture autorizzate all’erogazione dei servizi sanitari ma non accreditate al SSN;
- strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari (D.M. 2.8.2016);
- esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci (cd. “parafarmacie”) ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
- gli iscritti ai seguenti albi professionali: veterinari (l’invio riguarda solo le spese sostenute da persone fisiche per animali detenuti a scopo di compagnia o pratica sportiva), psicologi, infermieri, ostetriche ed ostetrici, tecnici sanitari di radiologia medica;
- gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico.

Sono esclusi dall’adempimento, pur attribuendo spese detraibili ai fini Irpef, i fisioterapisti/massofisioterapisti e logopedisti in quanto non ricompresi in una delle categorie professionali elencate.

Dati da inviare

L'adempimento riguarda i **dati dei documenti di spesa** (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del contribuente. In particolare, **vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale, rilasciate a persone fisiche.**

Nel caso dell'attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell'invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da Iva.

Modalità di invio dei dati

Analogamente allo scorso anno, **la trasmissione dei dati al Sistema TS può essere effettuata direttamente dall'interessato** (a tal fine è sufficiente essere in possesso delle "credenziali" di accesso al sito internet di STS) ovvero mediante un **soggetto delegato** (associazione di categoria/intermediario abilitato). In quest'ultimo caso, per conferire la "delega" il soggetto obbligato deve collegarsi all'area riservata del Sistema TS attraverso le credenziali in suo possesso e con la funzione di "Gestione deleghe" indicare il soggetto terzo che intende delegare. Verificata l'idoneità del "delegato", il Sistema TS invia all'indirizzo pec di questi un "link" per il perfezionamento del processo di delega. Il soggetto terzo in qualità di delegato garantisce il rispetto degli *standard* previsti e riceve dal Sistema TS la notifica di abilitazione alla trasmissione dei dati di spesa sanitaria.

In generale, **l'invio dei dati al sistema TS può avvenire attraverso le seguenti 3 modalità:**

- **data entry di ogni singola spesa** sul sito sistemats.it tramite l'applicazione web messa a disposizione dell'utente (funzionalità *on line*);
- **invio di un file Xml** con uno o più documenti fiscali e relative voci di spesa mediante *web service* "asincrono";
- **invio di ogni documento fiscale** con le relative voci di spesa mediante *web service* "sincrono".

Si fa presente, poi, che per i "**nuovi**" **soggetti** tenuti all'adempimento a partire dal 2016 (ottici, veterinari, strutture sanitarie autorizzate non accreditate, parafarmacie, psicologi, ecc.) il Sistema TS ha reso disponibile sul proprio sito internet il *link* "*Registrazione per la richiesta delle credenziali del sistema TS*".

In materia di invio dei dati, si ritiene doveroso segnalare quanto indicato da alcune delle numerose FAQ presenti sul sito internet del Sistema TS:

- è possibile, facendo attenzione a errori o duplicazioni, **inviare alcuni dati di spesa "autonomamente" ed altri farli inviare dal soggetto delegato;**
- per lo **studio associato** di medici chirurghi e odontoiatri (D.M. 31.7.2015) o di iscritti agli albi professionali (D.M. 16.9.2016), **l'invio dei dati può essere effettuato in qualità di rappresentante** (anche tramite intermediario delegato) dal soggetto iscritto all'albo, **indicando la partita Iva dello studio;**
- gli iscritti all'Albo dei medici, non titolari di partita Iva, che svolgono prestazioni occasionali, **non sono tenuti ad inviare al STS i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate;**
- gli iscritti all'Albo dei **medici chirurghi e odontoiatri, anche se organizzati all'interno di studi associati, sono tenuti a trasmettere i dati.** Qualora gli stessi esercitino la propria attività all'interno di una Srl, che emette fattura nei confronti degli assistiti, le spese sanitarie erogate nell'anno 2016 sono trasmesse dalla struttura solo se questa è accreditata per l'erogazione dei servizi sanitari oppure è autorizzata per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditata.

Opposizione alla trasmissione dei dati

Ciascun soggetto che sostiene la spesa **può opporsi a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie/rimborsi relativi all'anno precedente.** In particolare, l'opposizione può essere manifestata mediante le seguenti modalità:

31. al **momento in cui la spesa viene certificata**, non va comunicato a chi emette lo "scontrino parlante" il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria ovvero, in caso di fattura/ricevuta fiscale, va richiesta l'apposizione di specifica "annotazione" sul documento fiscale. Al riguardo, come specificato in una FAQ, l'erogatore deve annotare sia sulla propria copia sia sull'originale della fattura da consegnare al cliente, la frase: "*Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell'articolo 3 del DM. 31.7.2015*".

Inoltre quest'ultima modalità di opposizione, per i nuovi soggetti obbligati (strutture sanitarie autorizzate non accreditate, parafarmacie, psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici radiologia medica, ottici e veterinari) è applicabile solo a decorrere dal 27.9.2016;

1. **con l'accesso all'area riservata del sito web del Sistema TS** tramite tessera sanitaria TS-CNS o le credenziali *Fisconline*; in tal caso l'opposizione può essere effettuata, dal 01.02 al 28.2.2017, in relazione ad ogni singola voce di spesa sostenuta nel 2016;
2. mediante **apposito modello** da inviare all'Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31.1.2017.

Aspetti sanzionatori

Sul piano sanzionatorio si rammenta che, in **caso di omessa, tardiva o errata trasmissione telematica dei dati** si è esposti alla **sanzione di € 100 per ogni comunicazione con un massimo di € 50.000**, senza possibilità di avvalersi, in caso di violazioni plurime, del cumulo giuridico ([articolo 12 del D.Lgs. 472/1997](#)).

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza (ossia entro il 01/04/2017), la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di € 20.000.

Nei casi di **errata comunicazione dei dati**, la **sanzione viene meno se l'invio dei dati "corretti" è effettuato entro i 5 giorni successivi** alla scadenza o, in caso di segnalazione da parte delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa. Infine, secondo quanto disposto dall'[articolo 3, comma 5-ter, del D.Lgs. 175/2014](#), per le **trasmissioni effettuate nel primo anno di assolvimento dell'obbligo non sono applicabili le sanzioni previste nei casi di "lieve tardività" o di errata trasmissione** dei dati, laddove l'errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni/deduzioni nella dichiarazione precompilata.

Master di specializzazione

LA GESTIONE DEI CONTROLLI FISCALI ➤

Roma Verona

IMPOSTE INDIRETTE

Agevolazione “prima casa” e nuda proprietà su altra casa di abitazione

di Enrico Ferra

In materia di **agevolazione prima casa** occorre prestare particolare attenzione alle condizioni oggettive e soggettive richieste dalla [nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986](#). Ciò in quanto la presenza di taluni elementi non esaminati approfonditamente (come la sussistenza del regime di comunione o la titolarità di diritti reali su altri beni immobili) potrebbe inficiare il riconoscimento delle agevolazioni ivi previste.

Si ricorda che la presenza dei **requisiti** deve essere dichiarata, a pena di decadenza, nell'**atto di acquisto** (in caso di atto tra vivi) o resa con **atto separato** da allegare alla dichiarazione di successione (nel caso il bene venga acquisito in eredità).

Tra i requisiti richiesti rileva, in primo luogo, la **natura dell'immobile**, che deve naturalmente avere destinazione abitativa e **non** essere **di lusso**: assume rilievo in questo caso la classificazione o la classificabilità dell'immobile nella categoria catastale “A”, con esclusione della categoria catastale A/10 e di quelle considerate “di lusso” (ossia le categorie A/1, A/8 e A/9).

In secondo luogo, rileva l'**ubicazione** dell'immobile. In questo senso, la nota II-bis richiede che l'immobile sia ubicato, **alternativamente**:

- nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha la propria residenza;
- nel territorio del Comune in cui l'acquirente stabilirà la propria residenza entro diciotto mesi dall'acquisto;
- nel territorio del Comune in cui il contribuente svolge la propria attività, se diverso da quello in cui risiede;
- nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende l'acquirente che si sia trasferito all'estero per motivi di lavoro;
- in qualsiasi Comune sul territorio italiano, se l'acquirente è cittadino italiano emigrato all'estero.

Le ulteriori condizioni imposte dalla norma riguardano poi la necessità che l'acquirente dichiari di **non essere titolare di taluni diritti reali** su altre case di abitazione.

È proprio in questo punto che si osserva uno **sdoppiamento** (anche concettuale) della norma in relazione ai diritti reali che non consentono l'ottenimento dell'agevolazione.

Ai fini dell'agevolazione è richiesto infatti:

- che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, **usufrutto, uso e abitazione** di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare (**lett. b**) della nota II-bis);
- che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, **usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà** su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni "prima casa" (**lett. c**) della nota II-bis).

Un'attenta analisi delle due condizioni fa emergere alcuni punti di distacco tra il contenuto della lettera c) rispetto a quanto richiesto nella lettera b), e segnatamente:

- la specificazione che il regime di comunione **legale** (e non anche ordinaria) su taluni diritti reali precluda l'agevolazione "prima casa";
- l'inclusione, tra le situazioni idonee ad impedire il godimento dell'agevolazione, anche della **titolarità per quote**. Pertanto, anche l'essere titolari in comproprietà di una quota di un immobile sito nel territorio nazionale e acquistato con l'agevolazione "prima casa" impedisce il godimento dell'agevolazione in relazione al nuovo acquisto;
- la **titolarità della nuda proprietà** su altro immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa".

Quanto alla titolarità della **nuda proprietà su altro immobile**, poiché la norma contempla, tra le cause ostative, la titolarità della nuda proprietà solo nell'ambito della lettera c) (e quindi in presenza della titolarità della nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con l'agevolazione "prima casa") può godere dell'agevolazione il soggetto che sia titolare del diritto di nuda proprietà su altro immobile sito nel territorio del comune in cui si trova l'immobile da acquistare con i benefici "prima casa", se l'acquisto della nuda proprietà è avvenuto, a suo tempo, **senza usufruire** dell'agevolazione.

In altre parole, la titolarità della sola nuda proprietà su altro immobile è idonea ad impedire il godimento dell'agevolazione sull'acquisto di qualsiasi immobile sito sul territorio nazionale **solo** se acquistata in precedenza sfruttando l'agevolazione "prima casa".

La ragione di tale differenziazione non è chiarissima, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella [circolare 38/E/2005](#), dove viene giustificata tale scelta legislativa sulla base del presupposto che "*il nudo proprietario non ha il possesso dell'immobile che, invece, fa capo all'usufruttuario*", con l'ulteriore precisazione che il beneficio spetta nel caso in cui la nuda proprietà sia stata acquistata senza fruire in precedenza dell'agevolazione "prima casa" e salvo l'ipotesi in cui il nudo proprietario acquisti l'immobile dall'usufruttuario al fine di riunire usufrutto e nuda proprietà.

Seguendo questo ragionamento verrebbe da pensare, peraltro, che l'eventuale **cessione** della **nuda proprietà** non assuma rilevanza ai fini della **decadenza** dell'agevolazione (posto che “*il nudo proprietario non ha il possesso dell'immobile*”). Invece, la stessa Agenzia delle Entrate nella [risoluzione 213/E/2007](#), in risposta ad un **interpello**, ha chiarito che la cessione della nuda proprietà, se realizzata nei cinque anni, comporta la decadenza dai benefici in questione in riferimento alla parte di prezzo corrispondente al diritto parziale ceduto.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

FISCALITÀ DIRETTA E INDIRETTA DEGLI IMMOBILI ►

Milano Perugia Verona

ENTI NON COMMERCIALI

Più chiarezza sullo sport dilettantistico

di Guido Martinelli

Il 29 dicembre scorso è apparso sul sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti un comunicato, dal titolo **"Più chiarezza sullo sport dilettantistico"**, con il quale si dava notizia della trasmissione di un **documento** al Governo contenente le proposte di modifica predisposte dalla commissione "no profit" del consiglio stesso, in materia di legislazione fiscale sullo sport, all'esecutivo.

L'attenzione si concentra in tre punti particolari:

1. maggiore garanzia nella deducibilità delle **sponsorizzazioni** in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
2. più chiarezza sull'ambito di applicazione delle **agevolazioni** nel mondo del lavoro nello sport dilettantistico;
3. definizione puntuale dei confini delle **agevolazioni tributarie** fruibili dagli enti che operano in questo contesto.

Prima di entrare nel merito delle proposte formulate, un paio di considerazioni di carattere generale. Si continua, da una parte, con la logica dei c.d. **"provvedimenti tampone"** (nel cui ambito rientra anche il recente incremento del volume d'affari per applicare la L. 398/1991 a 400.000 euro) che **eludono**, ad avviso di chi scrive, **la necessità di una riforma organica di tutta la legislazione sullo sport dilettantistico**, necessaria non solo per l'aspetto fiscale, e, dall'altra, con **l'assenza di "dialogo" con il quadro di riferimento delineato dalla L. 106/2016** di riforma del terzo settore. In più suggerendo emendamenti ad una proposta di legge di iniziativa parlamentare, quindi necessariamente "di parte". La stessa indicazione riportata in premessa, su un percorso legislativo parallelo per: *"la specifica normativa dell'attività sportiva"* rispetto alla *"volontà del legislatore di rivedere in maniera organica la disciplina del Terzo settore"* lascia supporre che uno dei principi cardine, di quest'ultima, ossia la riconducibilità ad un **unico codice** di tutte le attività del terzo settore, rimarrà solo un ottimo auspicio.

Il primo intervento punta a far assumere alla **qualificazione di spesa pubblicitaria**, giusto quanto previsto dal **comma 8 dell'articolo 90 della L. 289/2002**, delle **sponsorizzazioni** fino ad un ammontare annuo non superiore ai 200.000 euro complessivi, caratteristica di **presunzione assoluta**. Questa appare essere la parte maggiormente condivisibile dell'iniziativa in esame. La **certezza** della classificazione del costo, per gli **sponsor**, quale spesa pubblicitaria, sia pure nel limite indicato, appare essere sia interpretazione coerente con la filosofia del legislatore, sia obiettivo imprescindibile per salvare da fantasiose interpretazioni della Agenzia delle Entrate e delle commissioni tributarie una fonte indispensabile di **finanziamento** per lo sport italiano.

Appaiono, invece, scarsamente condivisibili, alla luce anche della recente giurisprudenza e prassi amministrativa in materia, le proposte in materia di lavoro sportivo dilettantistico. Innanzitutto: **l'allargamento delle prestazioni amministrativo-gestionali anche ai manutentori e custodi degli impianti** (visto che si farà un *referendum* sui *voucher* cosa si dovrebbe dire di questi lavoratori?); il riferimento che per costoro non è prevista contribuzione fino alla soglia esente dei 7.500 euro (sopra cosa succede?); il prevedere in una legge un limite (quello dei 4.500 euro) che non esiste in nessuna altra legge ma è solo un dato di prassi amministrativa.

Si insiste sulla circostanza che fino all'anno 2000 il problema era correttamente e brillantemente inquadrato. Per tutti, ivi compresi gli atleti dilettanti, c'era una fascia esente (analogia agli attuali 7.500 euro) e al di sopra di questa fascia i compensi erano catalogati come redditi da **collaborazione coordinata e continuativa** con relativo inquadramento fiscale, previdenziale e assicurativo. Non sempre quello che accadeva in passato è sbagliato per partito preso.

Anche l'ultimo tema affrontato non appare immune da perplessità. **Vincolare il diritto ad ottenere le agevolazioni fiscali di cui all'[articolo 148 Tuir](#) alla presenza di un istruttore qualificato** (e quindi gli altri potrebbero non esserlo?) e **in aderenza ad un c.d. "programma sportivo annuale"** da presentare alla Federazione di appartenenza (anche in questo caso senza indicare chi possa / debba controllare la coerenza del programma ed il suo effettivo svolgimento) cosa risolverebbe rispetto ai casi di elusione oggi presenti in materia? Inserendo poi, con tecnica legislativa opinabile, un aspetto sostanziale all'interno di un *corpus* normativo, quale il testo unico delle imposte sui redditi, di carattere fiscale.

Viene infine introdotta la previsione, (sicuramente in questo caso da vedere con favore), per le società di capitali dilettantistiche che intendono applicare l'[articolo 148 del Tuir](#), la possibilità di cedere, da parte dei soci, la propria **quota** ad un terzo al **valore nominale**.

